

ALLEGATO 3 – Insegne e cartelli

INDICE

Art.1 – Premessa	pag. 2
Art.2 – Pubblicità sulle strade	pag. 2
Art.3 – Cartelli: indicazioni dimensionali	pag. 3
Art.4 – Insegne	pag. 4
Art.5 – Cartelli: procedure autorizzative	pag. 4
Art.6 – Quadro normativo	pag. 5

Art.1

Premessa

Il Comune di Trivulzio, situato in un ambito di rilevante interesse paesaggistico e ambientale, nonché limitrofo al Territorio ricompreso nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, prevede nell'ambito del territorio comunale un uso dei mezzi pubblicitari strettamente limitato ai cartelli indicatori, all'installazione di insegne e preinsegne relative alle attività industriali e alle poche altre attività commerciali presenti nell'ambito del comune.

L'installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose e cartellonistica pubblicitaria, è disciplinata in relazione alle esigenze di decoro degli spazi pubblici e alle caratteristiche panoramiche dei percorsi; tali elementi sono da considerarsi parte integrante del disegno del paesaggio e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi.

La posizione di insegne e mezzi pubblicitari sugli edifici deve essere effettuata nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dei manufatti architettonici e assentita da specifici provvedimenti autorizzativi.

La Normativa di riferimento per l'installazione di mezzi pubblicitari in prossimità di beni paesaggistici è il D.lgs. 42/2004, denominato "Codice Urbani".

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o della aree soggetti a tutela.
(Art.153 D.lgs. 42/2004, Codice Urbani)

Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari situati all'esterno del perimetro del centro abitato, la normativa di riferimento è il Regolamento di Esecuzione di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.
(cfr Art.71 Regolamento edilizio)

Art.2

Pubblicità sulle strade

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari siano essi in senso normale alla strada oppure parallelo, soggiace al disposto dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16/12/92 n. 495 (in seguito richiamato sempre come "Regolamento"), commi 2 e 3 se fuori dei centri abitati, comma 4 se all'interno, con l'avvertenza che le distanze ivi espresse devono sempre intendersi riferite ad entrambi i sensi di marcia ossia ad entrambi i fregi della strada.

In ambito stradale non sono ammessi :

- cartelli pubblicitari luminosi od illuminati all'esterno dei centri abitati;
- segni orizzontali sulla superficie stradale allorché siano finalizzati alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- cavalletti provvisori con strutture metalliche, lignee o similari recanti messaggi pubblicitari sotto qualsiasi forma;
- manifesti, definiti come all'art. 47, comma 4 del Regolamento, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari;
- cartelli ed altri mezzi pubblicitari aventi superficie maggiore di 6 metri quadrati;
- impianti recanti più di un cartello pubblicitario, indipendentemente dalla superficie da essi sviluppata;
- cartelli ed altri mezzi pubblicitari su proprietà del demanio provinciale, ed in particolare sulle pertinenze di esercizio così come definite dall'art. 24 del D.Lvo. 30 aprile 92 n. 285 Nuovo Codice della Strada (in seguito richiamato come "Codice");
- cartelli ed altri mezzi pubblicitari in corrispondenza delle intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, così come definite dall'art. 32 del Codice;

- cartelli ed altri mezzi pubblicitari che siano a meno di ml. 100 dal punto di tangenza della curve orizzontali aventi raggio inferiore a ml. 250;
- cartelli ed altri mezzi pubblicitari :
 - sulle scarpate stradali sia sovrastanti che sottostanti la carreggiata qualunque sia la natura geologica e la pendenza;
 - in corrispondenza dei punti di cui all'art. 51, comma 3, lettera c,e,f,g,h del codice;
 - cartelli pubblicitari ed altri mezzi pubblicitari a fondo blu e a fondo rosso, onde evitare confusioni con i segnali stradali;
 - segnali di indicazione riferiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio (negozi) all'esterno di centro abitato.


Art.3

Cartelli : indicazioni dimensionali

Siano essi all'interno che all'esterno del centro abitato gli impianti pubblicitari, sia singoli che multipli, dovranno avere i seguenti limiti dimensionali:

LEGENDA

A=	Altezza cartello cm 25
B=	Larghezza cartello cm 125
C=	Fondazione pali cm 30/40
D=	Distanza tra cartelli ≤ cm 1
H min=	Altezza minima sotto primo segnale cm 60
H max=	Altezza massima sotto ultimo segnale cm 285
PALO=	Dimensioni palo Ø 48/60 mm altezza standard m 3/3,30



Per gli impianti superiori ai 4 cartelli compresi, è d'obbligo la struttura a doppio palo.
 Gli impianti possono essere anche BIFACCIALI.
 Ogni impianto potrà contenere al massimo n°6 cartelli.

Il colore rosso dovrà essere utilizzato esclusivamente limitatamente alla riproduzione dei marchi depositati, e comunque, ai sensi dell'art. 49, comma 4 del Codice.

Non dovranno essere utilizzati colori che possono creare confusione con la segnaletica stradale.

Art.4

Insegne

Le insegne, definite dall'art. 47, comma 1 del Regolamento, per essere considerate tali devono obbligatoriamente collocarsi nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Se disposte in senso perpendicolare alla strada, possono essere autorizzate solo all'interno della recinzione (o, in assenza di questa, ad una distanza minima di ml. 3 dal limite della carreggiata) o sul fabbricato ove ha sede l'attività, possono raggiungere una superficie massima di 6 metri quadrati e possono essere soltanto una per ogni senso di marcia.

Se disposte in senso parallelo alla strada, possono essere collocate anche fuori dalla recinzione (purché sulle pertinenze accessorie all'attività) e possono raggiungere la superficie massima di 20 metri quadrati. Se la loro superficie non supera i 6 metri quadrati, sono ammesse due insegne parallele alla strada; una soltanto in caso di superficie maggiore.

Per le insegne che oltre ad essere disposte in senso parallelo alla strada siano in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a ml. 3 dalla sede stradale è ammesso il posizionamento in deroga alle distanze minime stabilite dall'art. 51 del Regolamento, commi 2 (se all'esterno di centri abitati) e 4 (se all'interno di centri abitati) ed è ammesso anche l'eventuale posizionamento lungo le curve qualora, non ostino i principi di sicurezza stradale.

L'insegna deve riassumere schematicamente l'attività, con un nome, un marchio, i prodotti e ciò utilizzando uno o più logotipi quanto più brevi possibili : una ridondanza di informazioni non è propria dell'insegna ma del cartello pubblicitario.

Inoltre si avrà cura che il manufatto non abbia a sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (es. segnali di pericolo, ecc.).

L'installazione delle insegne di esercizio è ammessa negli appositi spazi quali fasce porta insegne e fasce marcapiano, negli appositi spazi previsti in sede di progetto d'edificio.

Le insegne pubblicitarie dovranno avere sagoma regolare; l'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione dei marchi depositati e comunque conformemente a quanto stabilito all'art. 49 D.P.R. 610/96.

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso o verde, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o tale comunque da provocare abbagliamento (cfr. art. 50 del Regolamento).

Non sono ammesse insegne appartenenti alla tipologia a TOTEM, ma solo quelle FRONTALI o a BANDIERA rispetto all'edificio.

Art.5

Cartelli e insegne: procedure autorizzative

- Per l'installazione di cartelli su strade all'interno del centro abitato, occorre richiedere un nulla osta tecnico ai fini viabilistici rilasciato dall'Ente Competente, nonché il Parere della Commissione per il Paesaggio.
- Per l'installazione di cartelli visibili dall'Autostrada A7, in qualunque strada siano essi posizionati, occorre l'Autorizzazione dell'Ente competente
- All'esterno del centro abitato occorre la concessione dell'Ente competente.
- il Comune, previa presentazione da parte del richiedente di idonea documentazione illustrativa dell'impianto, provvederà ad inoltrare la richiesta all'Ente certificando contestualmente il posizionamento dell'impianto richiesto al di fuori o all'interno del centro abitato.
- Successivamente all'acquisizione dei suddetti titoli abilitativi, o comunque in tutti gli altri casi, il richiedente dovrà inoltrare presso lo Sportello Unico per l'Edilizia regolare istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, completa di tutta la documentazione necessaria, con l'aggiunta dell'autocertificazione della stabilità dell'impianto corredata dai relativi calcoli (comprensivi di spinta del vento pari a 100 Kg/cm²); il titolo di proprietà si deve riferire alla proprietà del sedime ove andrebbe installato l'impianto (il codice della strada

non ammette impianti su fascia di rispetto o pertinenza stradale) al fine di snellire le procedure, ove le istanze rispettino i contenuti del presente allegato.

- Per quanto riguarda le insegne di esercizio come definite dall'art. 47 del Regolamento e delle relative pre-insegne con frecce di orientamento, in quanto localizzate nell'ambito di proprietà privata il titolo abilitativo è comparato a quello di opere di manutenzione straordinaria.
- Gli oneri relativi all'installazione di materiale pubblicitario sono riscossi dal comune all'atto del rilascio del titolo abilitativo.

Art.6

Quadro normativo

Si allegano alcuni degli articoli più significativi sull'argomento relativi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione:

(Il nuovo Codice della Strada, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285).

Art.23 - Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione : in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. L'apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubblicitarie luminose o rifrangenti è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest' ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.
8. E' vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del capo I, titolo VI. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo.

Art.25 - Attività di tutela delle strade.

1. Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui all'art. 12, comma 3, del codice, provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio.

2. Qualora gli enti proprietari di strade non abbiano nella loro struttura amministrativa uffici preposti specificamente a tali servizi, essi provvedono ad inviare, entro cinque giorni dall'accertamento, la segnalazione della violazione, agli organi esercenti servizi di polizia stradale, che provvedono a svolgere le ulteriori fasi del procedimento.

3. Qualora la violazione non sia stata contestata all'atto dell'accertamento, l'organo di polizia stradale destinatario della segnalazione di cui al comma 2, provvede alla verbalizzazione ed alla notifica, con indicazione dell'agente che ha effettuato l'accertamento.

Art.26 - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati.

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.

2. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 60 m. per strade di tipo A;

b) 40 m. per strade di tipo B;

c) 30 m. per strade di tipo C;

d) 20 m. per strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice;

e) 10 m. per le "strade vicinali" di tipo F.

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 m. per le strade tipo A;

b) 20 m. per le strade tipo B;

c) 10 m. per le strade tipo C.

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a) 5 m. per le strade di tipo A e B;

b) 3 m. per le strade di tipo C e F.

5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o la ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore ad 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

Art.27 - Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati.

1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:

- a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'art. 26;
- b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'art. 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

(Il Regolamento del Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)

Art.47 - Definizione di mezzi pubblicitari.

1. E' da considerare «insegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata in sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. E' da qualificare «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
3. Si definisce «cartello» quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si considera «manifesto» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
5. Si considera «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli: Può essere luminoso per luce indiretta.
6. E' da considerare «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. E' da qualificare «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
8. Nel termine generico «altri mezzi pubblicitari», indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e stendardi.

Art.48 - Dimensione dei cartelli pubblicitari.

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati; se installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.
2. Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da sei a tre metri se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità della strada, fuori dai centri abitati capoluoghi di provincia, entro la distanza di chilometri cinque dal cartello di indicazione del centro abitato.

Art.49 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi.

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto ad una quota superiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art.50 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Art.51 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è vietata l'affissione di manifesti come definiti nell'articolo 47.
2. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 5, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato e effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) m 3 dal limite della carreggiata;
 - b) m 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) m 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) m 150 prima dei segnali di indicazione;
 - f) m 100 dopo i segnali di indicazione;
 - g) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - h) m 300 dalle intersezioni;
 - i) m 200 dagli imbocchi delle gallerie;
 - j) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.
3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura o pendenza;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - f) sui ponti e sottoponti;
 - g) sui cavalcavia e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
4. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, salvo quanto previsto al comma 5, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) m 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
 - b) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
 - c) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni.
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3 limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. Entro i centri abitati il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 3 m² ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a 200 m tra loro e dagli altri cartelli.
8. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazioni di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempreché siano rispettate le distanze minime previste dai commi 2 e 4. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1,00 m², non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.
Per essi si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltretutto durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 100 m ed a 25 m.

11. E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

12. E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Art.53 – Autorizzazioni.

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata:

a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell' ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.

3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre e una planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.

7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.